



COMUNE DI CASTROLIBERO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 7
del Registro

Oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2016.

L'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di Aprile alle ore 10:40 con proseguo, previa convocazione da parte del Presidente del Consiglio, nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di 1^a Convocazione.

Presiede l'adunanza NICOLETTA PERROTTI in qualità di Presidente del Consiglio.

Il Presidente procede all'appello nominale dei seguenti consiglieri eletti in carica:

<i>COGNOME E NOME</i>	<i>CARICA</i>	<i>PRESENZA</i>
1) <i>PERROTTI NICOLETTA</i>	Presidente	SI
2) <i>GRECO GIOVANNI</i>	Consigliere	SI
3) <i>GRECO ORLANDINO</i>	Consigliere	NO
4) <i>PACENZA SABRINA</i>	Consigliere	SI
5) <i>ILLUMINATO YLEANA</i>	Consigliere	SI
6) <i>GANGI ANGELO</i>	Consigliere	SI
7) <i>NUDO ENRICO</i>	Consigliere	SI
8) <i>SERRA FRANCESCO</i>	Consigliere	SI
9) <i>URSO ANTONINO</i>	Consigliere	SI
10) <i>FIGLIUZZI ALDO</i>	Consigliere	NO
11) <i>GRECO GUIDO</i>	Consigliere	SI

Consiglieri presenti n. 9 su 11 componenti il Consiglio Comunale.

Assiste e partecipa il Segretario Generale del Comune, DOTT.SSA ANNA CARUSO

E' presente il Sindaco ING. GIOVANNI GRECO con diritto di voto.

La seduta è Pubblica

E' presente l'assessore esterno Marco **Porcaro**.

In prosecuzione di seduta;

E' altresì presente in aula il consigliere **Greco Orlandino**;

Consiglieri presenti votanti n. 10

La **Presidente** del Consiglio introduce il quarto punto all'o.d.g. avente ad oggetto: **“DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU – ANNO 2016”**;

Relaziona sulla pratica all'ordine del giorno in oggetto l'assessore esterno **Marco Porcaro** che in premessa, rispetto alle vicende giudiziarie di cui si ha notizia (n.d.r. *l'argomento è stato oggetto di interventi nel corso del precedente punto all'o.d.g.*) dichiara di schierarsi in maniera netta e senza alcun timore con Orlandino Greco.

Sull'argomento interviene anche l'assessore **Pacenza** che, commossa, dichiara che è doveroso esprimere solidarietà all'onorevole Greco. E aggiunge: *“Non abbiamo mai visto, sentito o avvertito la presenza di entità mafiose sul territorio, e se è così lo dobbiamo solo all'azione di governo di Orlandino Greco”*.

Interviene ad esprimere solidarietà anche la **Presidente del Consiglio** che precisa: *“Se questa Presidenza non lo ha fatto prima è stato solo per rispettare una scelta dello stesso onorevole Greco.”*

Per dichiarazioni di voto:

gruppo **“Nuovi orizzonti”** il consigliere **Greco Guido**: *“Spero che questa iniziativa sia di buon auspicio, sarebbe scorretto bocciare questi punti che sono collegati al bilancio, perciò ci asterremo, come voto di attesa”*.

Gruppo **“Rinascita civica”** il consigliere **Serra** dichiara voto favorevole.

Terminato il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del Responsabile dell'Area Tributi – Politiche Socio Culturali e della Sostenibilità di seguito riportata:

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO:

della legge 24 dicembre 2012 n.228;

del D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n.64;

del D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85;

del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n.124, del D.L. n.133 del 30 novembre;

TENUTO CONTO, inoltre, del coordinamento normativo della IUC (Imposta Unica Comunale), in vigore dal 1 gennaio 2014;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), in base al

quale: Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille;

VISTA la deliberazione consiliare n. 15 del 20/06/2012 con la quale tra l'altro è stato approvato il Regolamento IMU;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del decreto n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, prot. 4033/2014 del 28/02/2014 la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) il cui art. 1:

al comma 10, intervenendo sull'art. 13 del dl 201 del 2011, in materia di IMU, stabilisce che:

Con la lettera a) viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori), oggetto della norma successiva.

Con la lettera b) viene introdotta (lett. 0a) la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza.(nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;
- il comodato deve essere registrato.

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU.

Le lettere c) e d) abrogano il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), poiché questa fattispecie viene interamente esclusa dall'IMU (come già è per la Tasi) dalla legge di stabilità 2016.

La lettera c) interviene sul comma 5 dell'articolo 13 del dl 201, ristabilendo il moltiplicatore 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni e abolendo la riduzione a 75, prevista dal co. 707 della legge di stabilità 2014. Il moltiplicatore 135 varrà solo per i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da CD e IAP, completamente esentati dal 2016.

La lettera d) abroga l'art.13, comma 8-bis, del dl 201, che prevedeva la cd. "franchigia" per i terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, che abbatteva l'imponibile dei terreni per scaglioni di valore.

La lettera e) anticipa al 14 ottobre (anziché 21 ottobre) il termine entro il quale i Comuni devono inviare le delibere IMU al MEF, ai fini della pubblicazione, da parte di quest'ultimo, entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale. Il termine del 14 ottobre viene definito come "perentorio". La comunicazione delle variazioni IMU entro tale data va di fatto considerata condizione di efficacia delle variazioni stesse.

al comma 13 - Imponibilità dei terreni agricoli montani ai fini IMU:

Ripristina a decorrere dal 1° gennaio 2016, il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina.

L'esenzione IMU viene poi estesa ai terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile.
- L'ultimo periodo del comma 13 abroga, a decorrere dal 2016, i commi da 1 a 9-bis del dl 4 del 2015, che costituivano il punto di arrivo del reinserimento nell'IMU di parte dei terreni collinari e montani tra il 2014 e il 2015.

al comma 26 – Blocco aumenti tributi locali:

prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015;

stabilisce che il blocco non si applica alla TARI e agli enti locali che deliberano il dissesto e pre-dissesto ai sensi del decreto legislativo n.267 del 2000.

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 1 Marzo 2016 (pubblicato sulla GU n.55 del 7-3-2016) con il quale è stato differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 il quale stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO della necessità di garantire il necessario equilibrio del bilancio di previsione 2016 per l'assolvimento di compiti istituzionali e garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini, le aliquote IMU per l'anno 2016, sono così determinate:

- ALIQUOTA 4,00‰ (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) (aliquota massima IMU 6‰ – aliquota TASI applicata pari a 2,0 ‰ - somma IMU + TASI uguale all'aliquota massima IMU del 6‰);
- ALIQUOTA 9,6 ‰ (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014) (aliquota massima IMU 10,6‰ – aliquota TASI applicata pari a 1‰ - somma IMU + TASI uguale all'aliquota massima IMU del 10,6 ‰);
- DARE ATTO che i terreni agricoli sono esenti ai sensi della circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel S.O. n. 53 della G.U. n. 141 del 18 giugno 1993;

ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel presente atto;

VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

PROPONE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

Di confermare le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria “IMU” per l'anno 2016, come da deliberazione n. 22 del 31/07/2014:

- ALIQUOTA 4,00‰ (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) (aliquota massima IMU 6‰ – aliquota TASI applicata pari a 2,0 ‰ - somma IMU + TASI uguale all'aliquota massima IMU del 6‰);
- ALIQUOTA 9,6 ‰ (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014) (aliquota massima IMU

10,6‰ – aliquota TASI applicata pari a 1‰ - somma IMU + TASI uguale all'aliquota massima IMU del 10,6 ‰);

Di confermare la detrazione di base prevista per l'abitazione principale, categorie catastali A/1, A/8 e A/9, pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari.

La detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00, così come previsto dall'art. 13 – comma 10 – del D. L. n. 201/2011 e s.m.i.

DARE ATTO che i terreni agricoli sono esenti ai sensi della circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel S.O. n. 53 della G.U. n. 141 del 18 giugno 1993;

DARE ATTO, altresì, del rispetto del comma 26 – dell'art. 1 della L. 28/12/2016, n. 208 circa il rispetto del blocco degli aumenti dei tributi locali.

Di dare atto, altresì, che:

- viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- le aliquote decorrono dal 1° gennaio 2016;
- il tributo è disciplinato dal Regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 20/06/2012;
- a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

*Il Responsabile dell' Area
f.to DOTT. CARMINE DE CICCO*

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile dell' Area Tributi - Politiche Socio Culturali e della Sostenibilità, avente per oggetto " DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2016. ";

DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri favorevoli formulati ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e che non necessita il parere di regolarità contabile non comportando, il presente atto, alcun impegno di spesa;

RITENUTO che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione, per le motivazioni in essa contenute che integralmente si intendono qui richiamate;

Con voti favorevoli n. 8 e astenuti n. 2 (**URSO E GRECO GUIDO**) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare la proposta sopra riportata, e per l'effetto:

Di confermare le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno 2016, come da deliberazione n. 22 del 31/07/2014:

- ALIQUOTA 4,00‰ (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) (aliquota massima IMU 6‰ – aliquota TASI applicata pari a 2,0 ‰ - somma IMU + TASI uguale all'aliquota massima IMU del 6‰);

- ALIQUOTA 9,6 ‰ (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014) (aliquota massima IMU 10,6‰ – aliquota TASI applicata pari a 1‰ - somma IMU + TASI uguale all'aliquota massima IMU del 10,6 ‰);

Di confermare la detrazione di base prevista per l'abitazione principale, categorie catastali A/1, A/8 e A/9, pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari.

La detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00, così come previsto dall'art. 13 – comma 10 – del D. L. n. 201/2011 e s.m.i.

DARE ATTO che i terreni agricoli sono esenti ai sensi della circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel S.O. n. 53 della G.U. n. 141 del 18 giugno 1993;

DARE ATTO, altresì, del rispetto del comma 26 – dell'art. 1 della L. 28/12/2016, n. 208 circa il rispetto del blocco degli aumenti dei tributi locali.

Di dare atto, altresì, che:

- viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- le aliquote decorrono dal 1° gennaio 2016;
- il tributo è disciplinato dal Regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 20/06/2012;
- a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli n. 8 e astenuti n. 2 (**URSO E GRECO GUIDO**) espressi per alzata di mano;

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267

Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Vista la proposta del Responsabile del Servizio/Procedimento N° 6 del 28/04/2016, avente per oggetto quanto sopraindicato;
Vista la regolarità dell'istruttoria eseguita;

<p>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL CAPO AREA</p>	<p>Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica</p> <p>Data 28/04/2016</p> <p style="text-align: right;"><i>Il Responsabile</i> <i>f.to DOTT. CARMINE DE CICCO</i></p>
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Letto e Sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
f.to NICOLETTA PERROTTI

Il Segretario Generale
f.to DOTT.SSA ANNA CARUSO

E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.

Castrolibero li, 24/05/2016

***Il Segretario Generale
DOTT.SSA ANNA CARUSO***

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La presente deliberazione

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Sarà esecutiva in data 29/04/2016, ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
comma 3, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Castrolibero li, 29/04/2016

***Il Segretario Generale
F.to DOTT.SSA ANNA CARUSO***

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ON-LINE

Pubblicazione N. 596 del 24/05/2016

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

dal 24/05/2016 al 08/06/2016

Castrolibero li, 24/05/2016

***Il Responsabile della Pubblicazione
F.to ROSA MARIA ZAGARESE***